PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 421 DEL 06/04/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, AL TRATTAMENTO RIFIUTI E ALLO SCARICO NEL FIUME BRENTA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN VIALE BRENTA NEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VI) A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELL'ESITO DI PROCEDURA VIA REGIONALE.
DITTA: ETRA S.P.A.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il provvedimento di autorizzazione alla scarico, Registro n. 182/2013 del 23/12/2013 prot. 8942/2013, relativo all'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in Viale Brenta in comune di Tezze sul Brenta (VI);
- i provvedimenti di proroga della citata autorizzazione, Registro n. 169/2017 del 18/12/017 prot. 86029/2017, determine n. 1585 del 20.12.2018 prot. 84629 e n. 1927 del 20.12.2019 prot. 66727;

Considerato che il provvedimento di proroga era stato rilasciato al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 04/2016, prescrivendo alla ditta di attuare le procedure di VIA presso la competente Regione Veneto entro dodici mesi dalla data del provvedimento di proroga;

Preso atto che la Regione del Veneto – Direzione Ambiente ha comunicato, con nota n. 555482 del 23.12.2019, agli atti con prot. n. 67169 del 23.12.2019, che con il Decreto n. 658 del 23.12.2019, relativo all'intervento di domanda di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue sito in Viale Brenta, Comune di Tezze sul Brenta, procedura ex art. 13 (D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) è stato espresso esito favorevole prescrivendo:

- "*in caso di segnalazione da parte di recettori sensibili, venga effettuata un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004.*

I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Tezze sul Brenta e ad ARPAV-DAP di Vicenza. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Vicenza, in quanto autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse."

e ha decretato di:

"*dare atto, sulla base dell'istruttoria del 19/12/2019 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia di Vicenza, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate in premessa*";

Evidenziato che come specificato nella determina n. 1927 del 20.12.2019 la proroga dell'autorizzazione n. 182/Acqua/2013 all'esercizio, al trattamento rifiuti e allo scarico dell'impianto di depurazione acque reflue urbane sito in viale Brenta nel Comune di Tezze sul Brenta (VI), è valida fino alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e al rilascio del nuovo provvedimento di autorizzazione a seguito dello stesso;

Precisato che la Società ETRA ha comunicato, con nota n. 4929 del 16.01.2020 (prot. n. 2058 del 16.01.2020), che la Regione Veneto ha trasmesso il Decreto n. 658 del 23.12.2019 (prot. n. 555467 del 23.12.2019), contenente l'esito favorevole della procedura di screening ex art. 13 L.R. 4/2016;

Preso atto della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA da parte della Regione Veneto;

Ritenuto pertanto necessario procedere al rilascio di un **provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di Viale Brenta**;

Considerato che, con nota n. 7773 del 18.02.2020 è stato avviato il procedimento per il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto in questione;

Premesso che l'impianto in oggetto, a servizio delle reti fognarie dei Comuni di Tezze sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Marostica, Nove, Pianezze, Pozzoleone (loc. Friola), Rosà e Rossano Veneto, ha potenzialità pari a 100.000 A.E. ed è attualmente costituito dalle seguenti sezioni depurative:

Linea acque

- Sollevamento;
- Grigliatura grossolana con luce 50 mm;
- Grigliatura fine con luce da 15 mm;
- Dissabbiatura/disoleatura aerata e successivo by pass di troppo pieno;
- Vasche accumulo I° pioggia e by pass;
- Predenitrificazione con additivo acido acetico;
- Ossidazione/nitrificazione con de-fosfatazione a sali di Fe o Al;
- Sedimentazione secondaria con 3 vasche circolari di 754 m^2 e volume di 1870 m^3 cadauna;
- Disinfezione predisposta ad Acido Per-acetico ma non attiva;
- Scarico;

Linea fanghi

- Pre ispessimento in ispessitore statico con superficie di 113 m^2 e volume di 500 m^3;
- Digestore anaerobico (non attivo);
- Post ispessimento in vasca con superficie di 50 m^2 e volume di 200 m^3 ;
- Disidratazione mediante nastro pressa con % di S.S compreso tra il 16-18 % (non attiva);
- Disidratazione mediante centrifuga con % di S.S compreso tra il 19-23 %;
- Trasferimento dei fanghi disidratati all'impianto di Bassano per i successivi trattamenti di essiccazione ovvero smaltimento diretto in idoneo impianto;

Linea trattamento rifiuti

- Accumulo fanghi preliminare da svuotamento autobotti con volume totale pari a 10 m^3 e immediato invio al trattamento depurativo;
- Grigliatura grossolana con luce da 17 mm;
- Grigliatura fine con luce da 3 mm;
- Accumulo con volume totale pari a 45 m^3 per l'invio alle successive operazioni di depurazione;

Preso atto che l'impianto in oggetto ricade in Zona di Ricarica degli Acquiferi, che prevede una soglia S pari a 100 A.E. e, avendo una potenzialità pari a 100.000 A.E, è quindi soggetto al rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 1 Colonna D all'Allegato A delle N.T.A. della DGR 842 del 15.05.2012 (P.T.A.);

Rilevato che l'art. 24 c.4 del P.T.A. prevede che gli impianti di depurazione acque reflue urbane, con potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E., possono rientrare nei limiti di Colonna C all'Allegato A, purché la portata media annua del corpo idrico superficiale sia pari ad almeno 50 volte la portata dello scarico;

Preso atto che ETRA, con nota n. 63101 del 06.07.2018 agli atti con prot. n. 45156 del 06.07.2018, ha trasmesso l'esito del monitoraggio che attesta che la portata del fiume Brenta (misurato nel periodo 2015-2017) è superiore a 50 volte alla portata media dello scarico nonostante in particolare l'anno 2017 abbia registrato valori di portata del Brenta inferiori alle annate precedenti (37,0 m^3/s);

Evidenziato che detto monitoraggio riporta per l'anno 2015 un valore della portata media annua del Brenta pari a 138 volte la portata dello scarico dal depuratore di Tezze sul Brenta, 147 volte nel 2016 e infine 67 volte per l'anno 2017, confermando il rispetto di quanto definito dall'art. 24 c. 4 del P.T.A.;

Visto il rapporto Arpav prot. n. 87006 del 04.09.2019, agli atti con prot. n. 46654 del 04.09.2019, relativo al controllo tecnico-amministrativo-gestionale-analitico da cui non sono state rilevate "non conformità";

Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti di cui alla nota di avvio del procedimento di rilascio autorizzazione sopra citato;

Dato atto che dovrà essere elaborato un sistema di monitoraggio periodico (almeno annuale) in accordo con Arpav finalizzato a verificare il rispetto dei rapporto di diluizione per l'applicabilità dei limiti ridotti;

Richiamato il D. Lgs. 152/06 in cui nella nota n. 4 della tab. 3 dell'all. 5 parte III° è consigliato, per il parametro "Escherichia Coli", l'applicazione del limite non superiore ai 5000 UFC/100 ml;

Considerato inoltre che il D. Lgs 152/06 stabilisce che" *tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore ai 2.000 a.e…omissis…dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di*

rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore";

Preso atto che l'ARPAV, il 04.04.2005 ha consegnato alla Provincia uno studio in cui ha valutato la situazione ambientale e microbiologica dei corpi idrici recettori di scarichi da impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 2000 A.E. e delinea, per ogni impianto, quando è necessario disinfettare e quale tipo di tecnologia è da applicare;

Preso atto che detto studio evidenziava che il depuratore di Tezze sul Brenta non è stato inserito nel piano di monitoraggio di impatto ambientale 2004-05 in seguito al fatto che i dati pregressi (1999-2003) avevano evidenziato il fatto che l'impianto "*non presentava un significativo impatto microbiologico dello scarico sul corpo recettore. Infatti il livello di qualità del Fiume Brenta, buono a monte dello scarico, rimane tale anche a valle dello stesso"*;

Rilevato che non è stato applicato, sulla base di quanto sopra riportato, alcun limite al parametro Escherichia Coli ma, di richiedere comunque in considerazione dei dati non recenti, un'indagine scientifica che valuti l'impatto microbiologico dello scarico del depuratore nel Fiume Brenta;

Dato atto che in assenza dell'obbligo di disinfezione dello scarico, Provincia, ULSS della Provincia di Vicenza e ARPAV in data 13/12/2005 hanno concordato di applicare il limite di 5000 UFC/100 ml per E. Coli, su precisa disposizione impartita da un organo competente (Provincia, ULSS, ARPAV, Sindaco, etc.), solo qualora si concretizzino le condizioni di necessità previste dalla norma più sopra riportata;

Evidenziato che:

In provincia di Vicenza è emerso un grave inquinamento di sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS), si sta svolgendo una ampia campagna di monitoraggio in considerazione della classificazione di alcune di queste sostanze, talune pericolose e prioritarie e sono stati introdotti obiettivi di qualità ambientali per i corpi idrici sotterranei;

E' stato prescritto al Gestore di far eseguire delle analisi relativamente alla presenza di sostanze PFAS allo scarico, le stesse sono state trasmesse in data 15.01.2018 e i valori riscontrati risultano conformi ai livelli di performance indicati dall'Istituto Superiore di Sanità nel proprio documento tecnico del 16/01/2014 protocollo n. 1584 e nota del 06/04/2016 prot. n. 9818;

Atteso che il Piano di Tutela delle Acque prevede, all'art. 22 c. 12 del P.T.A., l'obbligo di tenuta di un quaderno di manutenzione dell'impianto;

Visto l'art. 26 c. 9 prevede che "*per tutti gli impianti soggetti al rispetto dei limiti allo scarico è obbligatoria la tenuta di un quaderno di registrazione su modello predisposto dalla Giunta Regionale. Il quaderno, su cui registrare, con cadenza stabilita dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico, le analisi delle acque in ingresso e in uscita, è aggiornato sulla base dei parametri previsti dal D.Lgs. 152/2006 "*;

Dato atto che la Regione del Veneto con delibera n. 3856 del 15.12.2009, pubblicata sul BUR del 19/01/2010 ha individuato, gli agglomerati urbani presenti nel territorio regionale e previsti dal P.T.A. e con la delibera n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale ha riconfermato l'impianto in oggetto nell'agglomerato urbano "Tezze sul Brenta" - cod. 24038 - con un carico inquinato generato pari a 81.567 A.E ed è pertanto sottoposto al rispetto dei valori limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A. per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale, da calcolarsi come media annua;

Considerato che con D.G.R. 2118 del 19.12.2017, pubblicata sul BUR n. 4 del 09.01.2018, relativa all'applicazione dei limiti di Azoto e Fosforo agli scarichi di acque reflue in aree sensibili e dei relativi bacini scolanti la Giunta Regionale ha deliberato di:

"*dare atto che sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto per l'anno 2016, in cui i risultati*

sono riportati in Allegato A, parte integrale e sostanziale della delibera, è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari al 75%, e pertanto ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs. 152/06";

Preso atto pertanto che è deliberata la sospensione dell'obbligo di rispetto dei valori di concentrazione, espressi come valore medio annuo, al livello regionale, fino a nuova verifica e determinazione regionale, secondo quanto previsto dall'art. 25 c. 3 del P.T.A., dall'art. 106 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e smi e dall'art. 5 c. 4 della Direttiva 91/271 CEE;

Dato atto che, per l'impianto "Tezze sul Brenta", Etra è iscritta nell'apposito elenco "*Gestori di Impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06*" al progressivo numero 4;

Richiamato il provvedimento provinciale n. 29/acqua/2017 del 31.01.2017 di integrazione dei rifiuti trattati in impianto rispetto a quanto previsto dal provvedimento n. 182/acqua/2013 del 23.12.2013;

Considerate le tipologie di rifiuti attualmente oggetto di trattamento e di seguito riportati;

C.E.R.	*TIPOLOGIA DI RIFIUTO*	*NOTE*
16 10 02	*Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*	*Rifiuti di pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio che devono derivare dal lavaggio di cassonetti di rifiuti eseguito solamente con acqua e comunque non contenenti sostanze che possano interferire col processo depurativo*
19.06.03	***Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani***	***Limitatamente ai rifiuti prodotti da impianti di Etra (impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa)***
19.07.03	***Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02***	***Percolato proveniente dalle discariche Quartiere Prè e Pascolara.***
19.08.01	*Vaglio*	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*
19.08.02	*Rifiuti dell'eliminazione della sabbia*	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*
19.08.05	*Fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane*	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*
19.09.02	***Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua***	***Limitatamente ai rifiuti prodotti da impianti per il trattamento delle acque destinate all'uso idropotabile e dalla manutenzione delle reti idropotabili gestite da Etra***
20.03.04	*Fanghi delle fosse settiche*	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*
20.03.06	*Rifiuti della pulizia delle fognature*	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*

In grassetto i rifiuti che comportano la necessità di autorizzazione ai sensi dell'art. 110 c.2 della D. Lgs. 152/2006

Ritenuto di ricomprendere in unico provvedimento sia i rifiuti ammissibili in impianto di cui al comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs. 152/06 e smi sia quelli da autorizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Ritenuto necessario, ai sensi del comma 10 art. 124 del D. Lgs. 152/06 e dell'All.5 parte terza del medesimo decreto prescrivere la presentazione di una relazione annuale;

Considerato altresì che la DGR 80/2011 prevede al punto art. 22 c. 17 "*L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuovi autorizzazioni*";

Vista la DGRV 578 del 31.05.2011, di "*Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*";

Preso atto che la citata delibera, al punto 7 dell'All. A, prevede di continuare ad applicare il modulo B 2.2 di cui alla circolare 35/86, che detta tempi e parametri delle analisi di autocontrollo che i gestori degli impianti di depurazione devono fare ai sensi dell'All. 5 del D. Lgs. 152/06 e smi;

Visto che la Regione del Veneto con nota n. 328548 del 16.07.2012, acquisita agli atti il giorno 18.07.2012 al n. 54200, ha espresso parere favorevole alle modifiche dei parametri chimico-fisici degli autocontrolli, presentati dalla Provincia di Vicenza con lettera prot. n. 44052 del 08.06.2012;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 che stabilisce disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 01.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Vista la DGR n. 1020 del 29.06.2016 che stabilisce modalità di attuazione dell'art. 13 della L.R. 18 febbraio 2016 n. 4;

Visto l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di rilasciare un'autorizzazione**, intestata ad ETRA S.p.A. all'esercizio, al trattamento rifiuti e allo scarico nel Fiume Brenta dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in **Viale Brenta**, con potenzialità pari a **100.000 A.E.** in Comune di **Tezze sul Brenta** (VI), con le seguenti **prescrizioni**:

Gestione depurazione reflui urbani

a) Lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti dalla tabella 1 colonna C all'All. A delle N.T.A. del P.T.A., ad eccezione del parametro Escherichia Coli cui non

vengono fissati valori limite di emissione allo scarico, per le motivazioni riportate in premessa;

b) Qualora a seguito del monitoraggio periodico (che dovrà essere almeno annuale), non siano rispettati i rapporti di diluizione di cui all'art. 24, comma 4 del P.T.A, lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti dalla tabella 1 colonna D all'All. A delle N.T.A. del P.T.A., ad eccezione del parametro Escherichia Coli cui non vengono fissati valori limite di emissione allo scarico, per le motivazioni riportate in premessa;

c) **Entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento dovranno essere trasmessi i risultati dell'indagine scientifica** che valuti l'impatto microbiologico dello scarico del depuratore nel Fiume Brenta (la cui durata non dovrà essere inferiore a 10 mesi);

d) Fermo restando quanto disposto al punto a) e b), qualora si concretizzino le condizioni di necessità previste dalla norma e cioè "*in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore*" e su precisa disposizione impartita da un organo competente (Provincia, ULSS, ARPAV, Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta), lo scarico dovrà rispettare il limite di 5000 UFC/100 ml per E. Coli. Pertanto la sezione di disinfezione, deve essere mantenuta efficiente e pronta qualora si verifichino le situazioni citate;

e) La Società dovrà comunicare all'autorità di controllo qualsiasi interruzione del funzionamento dell'impianto e la successiva ripresa del funzionamento. Il gestore dovrà procedere alla tenuta del quaderno di manutenzione e del quaderno di registrazione delle analisi;

f) La Società dovrà effettuare le analisi, con la relativa frequenza ivi dettata, previste dal modulo B 2.2 della circolare 35 del 04.06.1986 e riconfermati dal punto 7 dell'All. A alla DGRV 578/2011, sulla base di quanto previsto nella nota regionale n. 328458 del 16.07.2012 e riportata in premessa;

g) La Società dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria afferente all'impianto, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di terminare un peggioramento della qualità dello scarico, segnalando tempestivamente all'amministrazione provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare alle stesse;

h) Entro il mese di aprile di ciascun anno dovrà essere trasmessa dalla Società, per via telematica (PEC) o su supporto informatico, la relazione redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012 e alla stessa <u>dovrà essere allegato il monitoraggio annuale finalizzato a verificare il rispetto del rapporto di diluizione di cui all'art. 24, comma 4 del P.T.A.</u>;

i) I misuratori di portata installati su tutte le linee in entrata e uscita dall'impianto, comprese quelle di by-pass, dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento. Eventuali rotture, disfunzioni, ecc. dovranno essere scritte nel quaderno di manutenzione dell'impianto;

j) Qualsiasi variazione, anche temporanea, del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere tempestivamente comunicata alla provincia;

Gestione Rifiuti

2. la società ETRA è autorizzata al trattamento rifiuti, ai sensi dell'art. 110 commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, operazioni individuate come D8 dagli

allegati alla parte IV al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni dei rifiuti dell'elenco di seguito riportato, che devono essere in ogni caso compatibili qualitativamente e quantitativamente con la capacità depurativa dell'impianto stesso, alle seguenti condizioni:

Tabella rifiuti ammessi all'impianto

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	NOTE
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	*Rifiuti di pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio che devono derivare dal lavaggio di cassonetti di rifiuti eseguito solamente con acqua e comunque non contenenti sostanze che possano interferire col processo depurativo*
19.06.03	**Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani**	***Limitatamente ai rifiuti prodotti da impianti di Etra (impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa)***
19.07.03	**Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02**	***Percolato proveniente dalle discariche Quartiere Prè e Pascolara.***
19.08.01	Vaglio	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*
19.08.02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*
19.08.05	Fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*
19 09 02	**Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua**	***Limitatamente ai rifiuti prodotti da impianti per il trattamento delle acque destinate all'uso idropotabile e dalla manutenzione delle reti idropotabili gestite da Etra***
20.03.04	Fanghi delle fosse settiche	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*
20.03.06	Rifiuti della pulizia delle fognature	*Con le limitazioni di cui alle lettere b), c) del comma 3 art. 110 del D.lgs. 152/2006*

In grassetto i rifiuti che comportano la necessità di autorizzazione ai sensi dell'art. 110 c.2 della D. Lgs. 152/2006

3. Il quantitativo di rifiuti massimo ammissibile all'impianto è di 50 t./giorno;

4. il trattamento rifiuti non deve comportare peggioramenti nella qualità dello scarico finale. In caso di gravi disfunzioni o manutenzione straordinarie dell'impianto, che possano inficiare i rendimenti depurativi, dovrà essere immediatamente sospeso il trattamento dei rifiuti, salvo specifico provvedimento da parte della Provincia;

5. qualsiasi richiesta di variazione relativa alla tipologia dei rifiuti trattabili dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica comprendente specifiche valutazioni sulla sua incidenza rispetto all'attuale condizione di esercizio, sia in termini di sostanze presenti come di potenzialità residua dell'impianto;

6. il trattamento rifiuti in autorizzazione deve essere evitato durante gli eventi piovosi che attivano il by pass;

7. **di avvertire** che:

   a) il presente provvedimento ha validità **quattro (4) anni dalla data del presente provvedimento compresa** e, qualora la Società intenda mantenere lo scarico anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo almeno **un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;

   b) la Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia ed in particolare in riferimento alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

   c) l'eventuale mancato rispetto del rapporto di diluizione di cui all'art. 24, comma 4 del P.T.A. deve essere comunicato alla Provincia al fine della modifica dei limiti;

d) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;

e) l’allacciamento di utenze industriali dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 20 comma 9 del Piano di Tutela delle Acque;

f) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l’attivazione dei procedimenti di cui all’art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;

g) la Società è tenuta a rispettare la prescrizione del Decreto regionale n. 658 del 23.12.2019.

8. **di informare** che:

   a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall’inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;

   b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche e integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica.

9. **di trasmettere** il presente provvedimento alla società ETRA S.p.A., al Comune di Tezze sul Brenta, al Dipartimento Provinciale di Arpav, al Consiglio di Bacino Brenta, alla Regione del Veneto-Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Ambiente U. O. Valutazione Impatto Ambientale, Regione del Veneto – U. O. Genio Civile di Vicenza;

10. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

11. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 06/04/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio